

# Capitolo Primo

## Il sistema sanzionatorio

**Sommario:** 1. Concetto di pena. - 2. Esecuzione della pena. - 3. La punibilità. Cause di estinzione. - 4. Le misure di sicurezza. - 5. Le sanzioni penali del giudice di pace.

### 1. Concetto di pena

#### A) Generalità

La **pena** (cd. pena criminale) è la sanzione giuridica che viene irrogata dallo Stato (Autorità giudiziaria), a carico di colui che ha violato un precetto della legge penale, mediante un particolare procedimento (*processo penale*).

Una delle caratteristiche della sanzione penale è l'«*afflittività*», in quanto essa mira a punire il reo per il reato commesso; tuttavia, accanto alla *funzione retributiva*, il diritto attuale assegna alla pena anche una *funzione di emenda* del condannato, mirando ad agevolare il ravvedimento dello stesso ed il suo reinserimento nella società.

L'art. 27, co. 3, Cost. stabilisce infatti che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e *devono tendere alla rieducazione del condannato*».

La pena (artt. 17-38 c.p.)	
<b>Nozione</b>	<p>► Sanzione comminata dalla legge penale ed irrogata dalla Autorità giudiziaria mediante processo a colui che viola un comando o un divieto della legge medesima</p>
<b>Funzione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>morale</i>: la pena risponde ad una esigenza etica insopprimibile della coscienza umana, cioè all'idea che il male vada retribuito con il male</li><li>• <i>giuridica</i>: il delitto è ribellione alla volontà della legge che esige una riparazione che valga ad affermare la volontà della legge, la cui funzione è affidata alla pena</li></ul>

<b>Funzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Di emenda:</b> la pena deve tendere alla <i>redenzione morale del reo</i> operando come antidoto contro l'immoralità attraverso la forza purificatrice del dolore</li> <li>➤ <b>Rieducativa:</b> la pena, deve tendere alla <i>rieducazione del condannato</i> mirando ad agevolare il suo ravvedimento e reinserimento non può, quindi, consistere in trattamenti contrari al senso di umanità</li> <li>➤ <b>Di prevenzione generale:</b> la pena è <i>un mezzo per distogliere i consociati dalla commissione di atti criminosi</i>. Tale scopo viene realizzato sia tramite la sua minaccia come conseguenza della violazione di un determinato precetto, sia tramite la sua applicazione</li> </ul>
<b>Caratteri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Personalità:</b> colpisce solo l'autore del reato</li> <li>➤ <b>Legalità:</b> l'applicazione è rigorosamente dettata dalla legge</li> <li>➤ <b>Inderogabilità:</b> una volta minacciata è sempre applicata</li> <li>➤ <b>Proporzionalità:</b> è proporzionale al reato commesso</li> </ul>

### **Classificazione**

Le pene si distinguono in:

- **principali**, che vengono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna;
- pene **sostitutive** delle pene (principali) *detentive*, (categoria introdotta dalla legge n. 689 del 24-11-81) che vengono inflitte, in presenza di determinate circostanze, in sostituzione delle pene detentive brevi;
- **accessorie**, che derivano automaticamente dalla condanna, anche senza una espressa dichiarazione del giudice.

### **Caratteri della pena**

- a) La pena è **personalissima** (cd. *personalità della pena*): essa colpisce solo l'autore del reato (art. 27 Costituzione: «*la responsabilità penale è personale*»);
- b) l'applicazione della pena è rigorosamente **disciplinata** dalla **legge** (cd. *legalità della pena*) per cui:
  - la pena è inflitta solo *nei casi stabiliti dalla legge*: non si possono irrogare se non le pene previste e consentite dalla legge (*nulla poena sine lege*);
  - l'applicazione della pena è *devoluta all'Autorità Giudiziaria*, la quale infligge la pena con la garanzia del procedimento penale;
  - la pena inflitta può essere *revocata solo nei casi stabiliti dalla legge*, cioè in virtù di una norma di legge o dell'esercizio di una prerogativa sovrana (amnistia, indulto, grazia);

- c) la pena, una volta minacciata per un determinato fatto, è **sempre applicata** all'autore della violazione (cd. *inderogabilità*).  
Notevoli deroghe si hanno però con gli istituti della liberazione condizionale e del perdono giudiziale, nonché riguardo ai minori.
- d) la pena è **proporzionata** al reato (cd. *proporzionalità della pena*).

## B) Pene principali

Le pene principali sono:

### 1. per i delitti:

- a) *pena di morte*, e cioè la morte inferta mediante fucilazione in uno stabilimento carcerario, ovvero in un altro luogo espressamente indicato dal Ministro della Giustizia. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 Cost., infatti, essa è ammessa solo «*nei casi previsti dalle leggi militari di guerra*». Con L. 13-10-1994, n. 589 è stata definitivamente abolita anche dal codice penale militare di guerra;
- b) *ergastolo* (art. 22), consistente nella *privazione della libertà personale* per l'intera durata della vita del condannato. Esso è scontato in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il secondo comma dell'articolo, tuttavia, sancisce che il condannato all'ergastolo può essere ammesso al *lavoro all'aperto*, pur se nei limiti sanciti dalla legge sull'ordinamento penitenziario (artt. 4bis e 21 o.p.). Ai sensi dell'art. 176 c.p., inoltre, il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla *liberazione condizionale* quando abbia scontati almeno *26 anni*;
- c) *reclusione* (art. 23), consistente nella privazione della libertà personale (con previsione di obbligo di lavoro ed isolamento notturno) per un periodo di tempo che va da *15 giorni a 24 anni*. La reclusione può essere sostituita dal giudice, al momento della condanna, con le cd. *misure sostitutive* o, in fase di esecuzione della condanna, possono essere applicate le cd. *misure alternative*;
- d) *multa*, pena pecuniaria che va da 50 euro a 50.000 euro;

### 2. per le contravvenzioni:

- a) *arresto*, pena detentiva che va da *5 giorni a 3 anni*;
- b) *ammenda*, pena pecuniaria che va da *20 euro a 10.000 euro* (tali importi sono stati incrementati dal cd. *pacchetto sicurezza* (L. 94/2009)).

<b>La pena (artt. 17-38 c.p.)</b>	
<b>Nozione</b>	<p>➤ Pene principali sono quelle inflitte dal giudice con una sentenza penale di condanna</p>
<b>Tipologia</b>	<p>➤ <b>Delitti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ergastolo</b>, consistente nella privazione della libertà personale per l'intera durata della vita del condannato. Con sentenza del 28-4-1994, n. 168, la Corte Cost. ha dichiarato inapplicabile la pena dell'ergastolo agli imputati minorenni</li> <li>• <b>Reclusione</b>, pena detentiva che va da 15 gg. a 24 anni</li> <li>• <b>Multa</b>, pena pecuniaria che va da euro 50 a euro 50.000</li> </ul> <p>➤ <b>Contravvenzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Arresto</b>, pena detentiva che va da 5 giorni a 3 anni</li> <li>• <b>Ammenda</b>, pena pecuniaria che va da euro 20 a euro 10.000</li> </ul>
<b>Classificazione</b>	<p>➤ <b>Detentive:</b> comportano la <i>privazione della libertà personale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ergastolo:</b> privazione perpetua della libertà; è scontato in uno degli istituti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e dell'isolamento notturno</li> <li>• <b>Reclusione:</b> privazione della libertà personale che può andare da un minimo di quindici giorni ad un massimo di ventiquattro anni. Il limite di ventiquattro anni può essere elevato fino a trenta anni in caso di aumenti di pena determinati dal concorso di circostanze aggravanti.</li> <li>• <b>Arresto:</b> privazione della libertà personale per un periodo di tempo che va da cinque giorni a tre anni; in caso di concorso di circostanze aggravanti il limite può essere elevato a cinque anni</li> </ul>

<b>Classificazione</b>	<p>► <b>Pecuniarie:</b> consistono nel pagamento di una somma di danaro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Multa:</b> pagamento allo Stato di una somma di danaro non inferiore a euro 50 nè superiore a euro 50.000</li> <li>• <b>Ammenda:</b> pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 nè superiore a euro 10.000</li> </ul>
------------------------	---	--

### **Competenza penale del giudice**

Si ricordi che il *D.Lgs.28-8-2000, n. 274*, attributivo di **competenza penale al giudice di pace**, ha disposto, per le fattispecie rimesse alla competenza del giudice onorario, la sostituzione del tradizionale impianto sanzionatorio penale (fondato su pena pecuniaria e detentiva) con uno specifico sistema che, salvando la sola *pena pecuniaria*, sostituisce le pene privative della libertà personale con sanzioni alternative, sulla base di criteri di ragguaglio che tengono conto della sanzione originaria delle singole fattispecie. Tali misure sono:

- 1) l'*obbligo di permanenza domiciliare*, da eseguirsi nei giorni di sabato e domenica (salvo che, per riconosciute legittime esigenze del condannato ne sia consentita l'esecuzione in giorni diversi, o continuativamente, su richiesta dello stesso), per un periodo non inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque;
- 2) la prestazione di *lavoro di pubblica utilità*, non retribuito, in favore della collettività, nella provincia di residenza, con modalità e tempi non pregiudizievole delle esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute del condannato, per un periodo non inferiore a dieci giorni, né superiore a sei mesi.

## **C) Pene sostitutive**

Le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono:

- la semidetenzione (art. 55, L. 689/81);
- la libertà controllata (art. 56, L. 689/81);
- la pena pecuniaria di specie corrispondente.

*La semidetenzione* comporta l'*obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno* in uno degli appositi istituti in cui sono costretti i detenuti in *regime di semilibertà* (art. 48 o.p.), oltre a vari obblighi accessori (divieto di detenere armi, sospensione della patente di guida etc.).

*La libertà controllata* comporta, fra l'altro, l'*obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza* e quello di *presentarsi* una volta al giorno presso il locale ufficio di P.S. o, in mancanza, dei C.C., oltre a quelle conseguenze accessorie già previste per la semilibertà.

La *pena pecuniaria*, comporta che il giudice, nel determinare l'ammon-tare della pena pecuniaria in funzione sostitutiva, individua il *valore giornaliero* al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.

<b>Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi</b>	
<b>Nozione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La L. 689/1981 prevede che in taluni casi il giudice, in caso di condanna, possa commutare la pena detentiva da lui irrogata in altra sanzione non detentiva</li> </ul>
<b>Ratio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La pena detentiva, se breve, è <i>inidonea al perseguimento delle sue finalità</i>, rieducativa e punitiva</li> <li>➤ Non è opportuno punire con la privazione della libertà fatti che, pur costituendo reato, destano modesto allarme sociale e i cui autori sono facilmente recuperabili alla vita sociale senza ricorrere alla detenzione</li> <li>➤ La <i>carcerazione</i>, in special modo per chi vi è assoggettato per la prima volta, può risultare particolarmente <i>desocializzante</i> per le pericolose influenze tipiche dell'ambiente carcerario</li> </ul>
<b>Misure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>la semidetenzione</b></li> <li>➤ <b>la libertà controllata</b></li> <li>➤ <b>la pena pecuniaria</b></li> </ul>

### **Differenze**

**Pene sostitutive e misure alternative alla detenzione** rappresentano istituti sostanzialmente differenti in quanto, pur perseguendo la medesima finalità di limitare il più possibile lo strumento della carcerazione, sono applicabili in momenti diversi.

Le **sanzioni sostitutive**, predisposte per assolvere la funzione di evitare gli effetti deleteri della permanenza in carcere quando si sia in presenza di reati non gravi e di delinquenti non pericolosi, sono irrogate dal giudice al momento della sentenza, laddove sussistano i requisiti richiesti dalla legge, quali l'entità della pena da infliggere in concreto ed il tipo di reato per il quale si viene condannati. Diversamente, le **misure alternative**, rispondendo al principio per cui la pena deve tendere al reinserimento e alla rieducazione del condannato conformemente all'art. 27 Cost., e destinate perciò ad abituare il condannato al suo reinserimento nella vita sociale, alla sua risocializzazione, costituiscono una modalità di espiazione di una condanna già in atto, e come tali possono essere disposte solo dal magistrato di sorveglianza.

**Condizioni per la sostituzione**

Le condizioni per la *sostituzione* possono così sintetizzarsi:

- a) occorre che il trattamento sanzionatorio ritenuto dal giudice concretamente irrogabile rientri entro prefissati **limiti quantitativi**. Alla luce dell'art. 53, L. 689/81:
  1. il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ove ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di **due anni** (limite previgente: *un anno*; limite originario: *sei mesi*), può sostituire tale pena con quella della **semidetenzione**;
  2. ove ritenga di doverla determinare entro il limite di **un anno** (limite previgente: *sei mesi*; limite originario: *tre mesi*), può sostituirla anche con la **libertà controllata**;
  3. quando, infine, ritenga di doverla determinare entro il limite di **sei mesi** (limite previgente: *tre mesi*; limite originario: *un mese*), può sostituirla altresì con la **pena pecuniaria** della specie corrispondente;
- b) occorre che il colpevole si trovi in una **particolare condizione soggettiva** (disciplinata dall'art. 59, L. 689/81).  
Deve comunque esservi fondato motivo per ritenere che il colpevole si astenga nel futuro dal commettere altri reati.

**D) Pene accessorie**

Le pene accessorie sono:

- *interdizione dai pubblici uffici*;
- *interdizione da una professione o da un'arte*;
- *interdizione legale*;
- *interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese* (art. 32bis c.p.);
- *incapacità a contrattare con la P.A.* (artt. 32ter e 32quater c.p.);
- *estinzione del rapporto di impiego o di lavoro* (art. 32quinqies c.p.);
- *decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dal suo esercizio* (art. 34 c.p.);
- *sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte* (art. 35 c.p.);
- *sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese* (art. 35bis c.p.);
- *pubblicazione della sentenza di condanna* (art. 36 c.p.);
- *pene accessorie previste da leggi speciali*.

Le prime sette pene accessorie sono per i soli *delitti*.

L'ottava e la nona sono pene accessorie per le sole *contravvenzioni*.

## 2. Esecuzione della pena

L'esecuzione della pena è disciplinata:

- a) dagli artt. 145-149 c.p.;
- b) dagli artt. 648-695 c.p.p.;
- c) da altre disposizioni di legge, tra cui merita particolare menzione la più volte citata legge 26-7-1975, n. 354 e successive modificazioni ed integrazioni.

Da tale disciplina si evincono alcuni principi fondamentali, tra cui:

- a) *vigilanza del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza*;
- b) *qualificazione del trattamento* penitenziario che deve essere individualizzato e improntato alla tutela della dignità e della personalità ed alla salvaguardia dei diritti di tutti coloro che vengono privati della libertà personale;
- c) *remunerazione del lavoro* obbligatoriamente prestato dai reclusi all'interno dell'istituto di pena;
- d) *creazione di nuove forme di operatori penitenziari specializzati*;
- e) *istruzioni e cura*, mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo e di addestramento professionale nonché mediante l'organizzazione di biblioteche, ovvero favorendo la frequenza a corsi universitari o per corrispondenza, radio televisione;
- f) *detenzione domiciliare*, concessa a soggetti che si trovano in particolari condizioni soggettive e oggettive;
- g) **rinvio della esecuzione della pena**; tale rinvio può essere *obbligatorio o facoltativo*:
  1. è *obbligatorio* (art. 146 c.p., sostituito dalla L. 8-3-2001, n. 40) quando l'esecuzione della pena deve aver luogo:

- contro donna incinta;
- contro madre di infante di età inferiore ad anni uno;
- contro persona affetta da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286bis, comma 2, c.p.p., ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nelle prime due ipotesi, il differimento non opera, o è revocato, se già concesso, se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale (ex potestà sul figlio) ai sensi dell'art. 330 c.c., il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempre che l'interruzione della gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

L'ambito di applicabilità della norma concerne le sole pene detentive, nonché le sanzioni sostitutive della semidetenzione e libertà controllata, le quali sono equiparate "per ogni effetto giuridico" alla pena detentiva.



2. è *facoltativo* (**art. 147 c.p.**) e cioè rimesso alla discrezionalità del giudice:

- se è presentata la domanda di grazia;
- se il condannato è gravemente infermo;
- se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

In tale ultima ipotesi, il provvedimento è revocato se la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale (ex potestà sul figlio) ai sensi dell'art. 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. A norma dell'ultimo comma dell'art. 147 c.p., introdotto dalla L. 40/2001, il differimento non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

La L. 12-7-1999, n. 231, nell'arrecare modifiche alle norme concernenti l'esecuzione di pene, misure di sicurezza e misure cautelari nei confronti di persone affette da AIDS o altra grave malattia, ha introdotto nel codice penale l'art. 211 bis, con cui *l'applicabilità delle ipotesi di rinvio dell'esecuzione della pena, di cui agli artt. 146 e 147 c.p. è stata estesa alle misure di sicurezza personali.*

A norma del secondo comma dell'art. 211 bis, introdotto dall'art. 2 della L. 8-3-2001, n. 40, se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati, il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona;

- h) *affidamento in prova al servizio sociale* se la pena non supera i *tre anni* e se, sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, risulta che tale affidamento può contribuire alla rieducazione del reo ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
- i) *permessi premio* ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e non risultano socialmente pericolosi.

### 3. La punibilità. Cause di estinzione

La **punibilità** si definisce come la *possibilità in concreto di irrogare la sanzione*. Presuppone la *commissione* di un fatto previsto dalla legge come *reato*, l'*assenza di cause personali di esenzione dalla pena* e la *presenza di eventuali condizioni obiettive di punibilità* (art. 44 c.p.).

La punibilità può *estinguersi* in virtù di cause speciali previste dalla legge, che il codice distingue in:

- a) *cause di estinzione del reato*: estinguono la punibilità *in astratto*, cioè l'applicabilità di una certa pena all'autore di una trasgressione, antecedentemente alla sentenza definitiva di condanna. Lo Stato non applicherà la sanzione penale prevista dalla norma.

### **Cause di estinzione del reato**

- a) *morte del reo* prima della condanna (artt. 150 e 171 c.p.);  
 b) *amnistia* (art. 151) — *atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena.*

Può essere:

1. *amnistia propria* — per i reati per cui non sia ancora intervenuta la *condanna: estingue il reato*;
  2. *amnistia impropria* — interviene *dopo la sentenza irrevocabile di condanna. Estingue le pene principali e quelle accessorie*, ma non gli altri effetti penali della condanna (estingue cioè la pena non il reato);
- c) *prescrizione del reato* (art. 157 c.p.) — costituisce una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla commissione di un reato.
- d) *oblazione* (artt. 162 e 162bis c.p.) — consiste nel pagamento a domanda dell'interessato, di una somma di denaro (che ha l'effetto di *degradare il reato in illecito amministrativo* e quindi di estinguerlo);
- e) *perdono giudiziale* (art. 169 c.p.) — consiste nella *rinuncia dello Stato a condannare* il colpevole di un reato in considerazione della sua età e per consentirgli un più facile recupero sociale.

Per ottenere il beneficio occorre che:

- il colpevole abbia meno di *18 anni* all'epoca della *commissione* del reato, e non abbia commesso un altro reato per il quale sia stato precedentemente condannato;
  - che il *reato commesso non sia grave* (cioè per esso debba essere applicata in concreto, una pena detentiva non superiore a 2 anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1549 euro);
- f) **sospensione condizionale della pena** (art. 163 c.p.) — opera quando l'Autorità giudiziaria, inflitta una pena, ne *sospende l'esecuzione*, a condizione che, entro un certo periodo, il colpevole non commetta un nuovo reato. Se ciò, invece, accade, sconterà sia la *vecchia* che la *nuova pena*.  
 La sospensione è ordinata per 5 anni per i delitti; 2 anni per le contravvenzioni. Il termine *decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio*. Se all'esito del periodo, il reo non ha commesso un reato della stessa indole, il precedente reato è *estinto* e non ha luogo l'esecuzione delle pene principali ed accessorie.

Sono condizioni per la concessione del beneficio quelle per cui:

- a) il reo non sia stato già condannato a *pena detentiva* per un delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, e non sia delinquente o contravventore abituale o professionale;

- b) alla pena non debba essere aggiunta una misura di sicurezza personale;
- c) la pena inflitta per il reato commesso sia compresa nei limiti fissati dall'art. 163 c.p.;
- d) la sospensione non può essere concessa più di una volta;
- e) l'applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice;
- f) la sospensione condizionale, oltre che nel giudizio di cognizione, può essere concessa dal giudice dell'esecuzione;
- g) **Sospensione del procedimento con messa alla prova**

Trattasi di istituto introdotto dalla **L. 28-04-2014, n. 67**, in materia di *pene detentive non carcerarie*, e, più in generale, del *sistema sanzionatorio*, nonché talune previsioni procedurali in materia di *sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili*.

La *messa alla prova* (artt. 168bis e ss. c.p.) è relativa ai procedimenti per specifici reati (trattasi, fra l'altro, di quelli puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pecuniaria), nei quali l'imputato può chiedere ed ottenere (non più di una volta) la sospensione del processo con messa alla prova, comportante condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il risarcimento del danno (ove possibile), l'affidamento al servizio sociale, nonché la prestazione di lavoro di pubblica utilità. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede; in caso contrario (es. rifiuto del lavoro di pubblica utilità, commissione di un delitto non colposo o di un reato della stessa indole) la sospensione del procedimento è revocata.

- b) *cause di estinzione della pena*: estinguono la punibilità *in concreto*, cioè la pena da applicare nel caso concreto, per effetto di una sentenza definitiva di condanna. La pena inflitta dal giudice non è eseguita.

#### **Cause di estinzione della pena**

- a) *indulto (o condono)* (art. 174 c.p.) — è un atto di *clemenza generale* che opera esclusivamente sulla pena principale che viene in tutto o in parte condonata. Non incide sulle pene accessorie;
- b) *morte del reo dopo la condanna* (art. 171 c.p.);
- c) *grazia* (art. 174 c.p.) — è un atto di clemenza del Capo dello Stato. Essa è a *titolo particolare*, riguardando solo determinate persone, presuppone una *sentenza irrevocabile di condanna* ed è rimessa al *potere discrezionale* del Presidente della Repubblica;
- d) *prescrizione della pena* — estingue la *punibilità in concreto*, potendo aver luogo solo dopo una sentenza di condanna (o un decreto irrevocabile di condanna) non eseguita;
- e) **liberazione condizionale** (art. 176 c.p.) — rappresenta un *premio* per il condannato che abbia dato prova di costante *buona condotta*, durante il periodo di detenzione, così da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. La pena da scontare resta

sospesa e si estingue se durante il periodo di tempo pari alla pena residua, la persona liberata non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole di quella per cui è stata condannata e non trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata. In caso contrario il beneficio viene revocato (art. 177 c.p.). Anche l'*ergastolano* può usufruire di tale istituto, dopo aver scontato 26 anni di reclusione;

- f) *riabilitazione* (art. 178 e ss.) — estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, dopo che sia trascorso il periodo di 3 anni (8 per i recidivi) dal giorno in cui la *pena principale* sia stata eseguita o si sia estinta, se il condannato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta ed ha eseguito le obbligazioni civili nascenti dal reato;
- g) *non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale* (art. 175 c.p.) — può essere concessa discrezionalmente dal giudice al condannato, nel caso di prima condanna per reati non gravi;
- h) *l'amnistia impropria* (v. *supra*).

Si segnala, in tale sede, un provvedimento di clemenza (noto come «*indultino*») introdotto dalla L. 1-8-2003, n. 207 con cui si è disposta la *sospensione condizionata* (all'osservanza di talune prescrizioni imposte dall'art. 4, L. 207/03) *dell'esecuzione della parte residua della pena detentiva* (nel limite massimo di *due anni*) per quanti abbiano scontato almeno la metà della stessa. Tale sospensione può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'art. 663 c.p.p., decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata. La norma prevede, altresì, opportune esclusioni oggettive, funzionali alla gravità del reato (es. violenza sessuale) e soggettive, come per chi sia delinquente abituale, professionale o per tendenza, o sia stato ammesso a misure alternative alla detenzione. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni sopra citate o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi. In mancanza di tali evenienze, decorsi cinque anni dall'applicazione della sospensione, la pena oggetto della condanna si estingue.

## 4. Le misure di sicurezza

### A) Presupposti

Il legislatore del 1930 ha inserito nel codice penale il sistema del «**doppio binario**» finalizzato alla effettiva rieducazione del reo, affiancando alla **pena**, che è la sanzione penale tradizionale, la **misura di sicurezza**, destinata a neutralizzare la **pericolosità sociale** di determinate categorie di soggetti.

Le **misure di sicurezza** sono speciali provvedimenti di carattere educativo o curativo ovvero cautelativo, applicabili dall'Autorità giudiziaria, in

sostituzione oppure in aggiunta alla pena, nei confronti dell'autore di un reato ritenuto socialmente pericoloso.

### **Presupposti**

I *presupposti* per la loro applicazione sono:

- *la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato o di un quasi reato* (artt. 49 e 115);
- *la pericolosità criminale del reo.*

### **Differenze**

Le **misure di sicurezza** si differenziano dalla **pena** in ordine ai seguenti aspetti:

- a) *funzione*: la pena ha anche, e soprattutto, una funzione *retributiva*; la misura di sicurezza ha esclusivamente funzione di *emenda* del colpevole;
- b) *destinatari*: la pena si applica solo ai soggetti *imputabili*; la misura di sicurezza si applica anche ai *non imputabili*;
- c) *durata*: la pena è *fissa*, avendo una durata determinata, stabilita nella sentenza di condanna; la misura di sicurezza ha una durata *indeterminata*, dovendo, per sua natura, cessare solo col venir meno dello stato di pericolosità del soggetto (la durata è determinata solo nel minimo, non anche nel massimo);
- d) *presupposto*: la pena presuppone la colpevolezza del soggetto; per l'applicazione della misura di sicurezza bisogna accertarne la pericolosità sociale.

## **B) Tipi**

Le misure di sicurezza si distinguono in:

- a) **personali**, che limitano la libertà personale del soggetto;
- b) **patrimoniali**, che incidono soltanto sul patrimonio del soggetto.

Le misure di *sicurezza personali* possono essere, a loro volta, *detentive* e *non detentive*.

**Misure di sicurezza detentive** sono:

1. *l'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro* (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza) (artt. 216-218 c.p.);
2. *l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia* (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o sostanze stupefacenti e sordomutismo) (artt. 219-221 c.p.);
3. *il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario* (per gli imputati prosciolti per le stesse cause di cui sopra) (art. 212 c.p.) pur se l'istituto è destinato alla soppressione, ex L. 17-2-2012, n. 9, a decorrere dal 1-4-2017;
4. *il riformatorio giudiziario* (per i minori non imputabili o condannati a pena diminuita) (artt. 223-227 c.p.).

**Misure di sicurezza non detentive sono:**


1. *la libertà vigilata* (artt. 228-232 c.p.), consistente in una serie di limitazioni e di prescrizioni imposte per evitare nuove occasioni di reato (ad esempio, l'obbligo di dedicarsi ad una stabile attività lavorativa, l'obbligo di non ritirarsi la sera dopo una certa ora, l'obbligo di non accompagnarsi a pregiudicati etc.);
2. *il divieto di soggiorno* (art. 233 c.p.), consistente nell'obbligo di non soggiornare in uno o più comuni ovvero in una o più province;
3. *il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche* (art. 234 c.p.);
4. *l'espulsione dello straniero, appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, dallo Stato* (artt. 235 c.p.).

**Misure di sicurezza patrimoniali sono:**

1. *la cauzione di buona condotta*, consistente nel deposito di una somma di danaro presso la Cassa delle ammende, variabile da 103 euro a 2.065 euro, per la durata massima di 5 anni;
2. *la confisca* (artt. 240 c.p.), consistente nella espropriazione a favore dello Stato di cose che servono a commettere il reato (esempio: gli arnesi da scasso) che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, nonché di *beni e strumenti informatici o telematici* utilizzati per la commissione di taluni reati informatici.

**MISURE DI SICUREZZA**

(art. 25 Cost.; artt. 199-240)



#### Condizioni di applicabilità

- ▶ realizzazione di un **fatto penalmente rilevante** (reato o quasi-reato)
- ▶ accertamento concreto della **pericolosità sociale** del soggetto (art. 202)

## 5. Le sanzioni penali del giudice di pace

### A) La riforma

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 introduce nel nostro sistema processuale la **competenza penale del Giudice di Pace** che è un giudice onorario che fin ora si era interessato solo di cause civili «minori».

#### Competenza

La **competenza per materia** è delineata dall'**art. 4 del D.Lgs. 274/2000**, il quale, fatta salva la competenza del Tribunale per i minorenni, che è un giudice speciale per tutti i reati commessi da chi al momento del fatto non ha ancora compiuto diciotto anni, prevede che il giudice di pace è competente:

- a) per *taluni delitti consumati o tentati* previsti dal *codice penale* (artt. 581, 582, **c.2**, 590, 594, 595, c. 1 e 2, 612, c. 1, 626, 627, 631, 632, 633, c. 1, 635, c. 1, 636, 637, 638, c. 1, 639 **c.1**, 647);
- b) per le *contravvenzioni* previste da taluni articoli del *codice penale* (artt. 689, 690, 691, 726, c. 1, 731);
- c) per taluni *delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni* previsti da alcune disposizioni di *leggi speciali* (art. 4).

La **competenza per territorio** è quella del *luogo di consumazione del reato*, così come previsto per il procedimento ordinario (art. 8 c.p.p.), in virtù dell'art. 2, che rinvia al codice di rito per quanto non specificato dalla legge.

### B) Le pene

L'istituto dell'**obbligo della permanenza domiciliare** (art. 53) comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altri luoghi (di cura, di assistenza ecc.), **nei giorni di sabato e domenica**, per un periodo non inferiore a sei giorni, né superiore a quarantacinque; durante questi giorni il condannato non è considerato in stato di detenzione, per cui non è tenuto né agli specifici oneri (ad esempio, in caso di allontanamento non è ipotizzabile il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p.), né al pagamento delle spese di mantenimento.



Il giudice, tenuto conto di esigenze particolari (familiari, di lavoro, di studio o di salute), può però disporre che la pena venga eseguita in **giorni diversi** della settimana ovvero, a richiesta del condannato, **continuativamente**.

Il giudice di pace può applicare la pena del **lavoro di pubblica utilità** solo su richiesta dell'imputato (art. 54). La sanzione non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Il limite delle sei ore settimanali può essere superato solo su richiesta del condannato ma, in ogni caso, la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità richiede una prestazione, anche non continuativa, di almeno due ore di lavoro.

### Glossario

**Misure di sicurezza:** accanto al sistema delle pene, applicate in funzione della colpevolezza del reo, quello delle misure di sicurezza prevede la loro applicazione in relazione alla *pericolosità sociale* del soggetto in questione, allo scopo di riadattarlo alla libera vita sociale. Si tratta di misure (cautelari) di prevenzione della delinquenza ad applicazione individuale, ma non vanno confuse con le misure propriamente di prevenzione, poiché riguardano esclusivamente soggetti che abbiano già commesso fatti-reato (misure cd. *post-delictum*).

Le misure di sicurezza possono essere *personali* o *patrimoniali*; a loro volta, le prime si distinguono in *detentive* e *non detentive*.

**Funzione rieducativa della pena:** è una delle finalità cui tende la pena, e consiste nel predisporre le condizioni necessarie perché il condannato possa successivamente reinserirsi nella società in modo dignitoso. In questo senso la rieducazione si collega con la finalità di prevenzione, tesa cioè ad impedire che il condannato tornato in libertà commetta nuovi reati.

**Sospensione condizionale della pena:** è una causa estintiva del reato che consiste nel sospendere l'esecuzione della pena a condizione che, entro 5 anni (per i delitti) o 2 anni (per le contravvenzioni) il colpevole non commetta un nuovo reato della stessa indole, altrimenti sconterà insieme la vecchia e la nuova pena.

Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena sono richiesti alcuni requisiti: che il reo non sia già stato condannato a pena detentiva per un delitto e non sia delinquente abituale, professionale o per tendenza; alla pena non deve essere aggiunta una misura di sicurezza, indice di pericolosità sociale del reo; la condanna inflitta per il reato commesso non deve essere superiore a due anni di arresto o di reclusione.